



# COMUNE DI PASIAN DI PRATO

Determinazione n. **447 del 08-08-23**

Ufficio SEGRETERIA

CIG n.

ORIGINALE

**Oggetto: FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA E DELLE ALTRE POSTE COSTITUENTI IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2023 - COSTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI COMPARTO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE.**

**I T.P.O.**

**Area Finanziaria - Tributi e Sociale**

**Area Affari Generali - Segreteria e Servizi Educativi**

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 33 del 30.12.2022 che conferma la dott.ssa Samantha Bevilacqua come Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Finanziaria, Tributi e Sociale del Comune di Passignano del Prato, nonché di conferma di nomina della rag. Eugenia Moro come Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Affari Generali – Segreteria e Servizi Educativi del Comune di Passignano del Prato;

**RILEVATO** che le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- delibera di C.C. n. 13 del 05.05.2023 avente ad oggetto "Documento Unico Di Programmazione 2023-2025. Approvazione";
- delibera di C.C. n. 21 del 26.06.2023 avente ad oggetto "Modifica del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 a seguito prima variazione del programma biennale 2023-2024 degli acquisti di beni e servizi";
- delibera di C.C. n. 16 del 05.05.2023 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2023-2025 e Nota Integrativa. Approvazione";
- delibera G.C. n. 71 del 13.06.2023 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025";
- delibera G.C. n. 85 del 10.07.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025";
- delibera G.C. n. 94 del 31.07.2023 avente ad oggetto "1^ Modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Anni 2023-2025";

**VISTA** la nota della Regione Autonoma F.V.G., Prot. n. 0420415 / P / GEN del 19.07.2023, di trasmissione del Contratto Collettivo di Comparto del personale non dirigente – Triennio normativo ed economico 2019 - 2021;

**RICHIAMATO** l'art. 45 del Contratto Collettivo di Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2019-2021 sottoscritto in data 19.07.2023 con il quale viene approvata la costituzione e la disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2023;

**VISTA** la nota della Regione Autonoma F.V.G., Prot. n. 0439711 / P / GEN del 28.07.2023 di trasmissione della modulistica per la predisposizione degli atti connessi alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa e per la quantificazione delle altre risorse destinate al salario accessorio;

**RICORDATO** quanto previsto all'art. 47 del C.C.R.L. 19.07.2023, rubricato *“Adempimenti degli enti”*, in particolare i commi 1 e 3:

- *comma 1. “Gli enti determinano annualmente e separatamente l’ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 45 nonché gli oneri delle voci stipendiali accessorie, compreso il lavoro straordinario, indicate nel comma 10 del medesimo articolo entro il mese di febbraio”;*
- *comma 3. “In sede di prima applicazione della disciplina di cui all’articolo 45 gli enti determinano l’ammontare delle risorse ivi indicate entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente contratto”;*

**AVUTO RIGUARDO** dell'importante novità recata dall'art. 45, commi 10 ed 11, del C.C.R.L. 19.07.2023, ovvero:

- *comma 10. “Gli oneri delle voci stipendiali accessorie diverse da quelle indicate ai commi 1, 2 e 3, compreso il lavoro straordinario, continuano ad essere imputati a carico del bilancio degli Enti. La quantificazione di tali risorse è calcolata in base alle norme legislative e contrattuali vigenti ed è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigenti”;*
- *comma 11. “Ferme restando le disposizioni in materia di organizzazione dell’orario di lavoro contenute nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, è disapplicato l’art. 17, comma 8, del C.C.R.L. 01.08.2002”;*

**DATO ATTO** che:

- per quanto riguarda le voci accessorie diverse da quelle destinate alle progressioni verticali e alla retribuzione legata ai risultati, la quantificazione non dovrà più tenere conto dell'importo stanziato nel 2016; parimenti, per quanto riguarda il lavoro straordinario, la quantificazione non dovrà tenere conto dell'importo stanziato nel 1998;
- quanto sopra non significa che sia ammesso un incremento illimitato di dette risorse, stante il dovere di rispettare l'obbligo di finanza pubblica relativo alla sostenibilità della spesa di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 della L.R. 18/2015, che, come noto, implica la necessità di mantenere la spesa complessiva del personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, entro i valori soglia determinati dalla Giunta regionale;
- l'obbligo di operare all'interno dei valori soglia implica la previa quantificazione delle risorse finalizzate al salario accessorio, ancorché non sussista più la necessità di rispettare determinati limiti;

**ATTESO** che:

- ai fini della quantificazione delle risorse destinate al finanziamento delle indennità, gli enti si devono attenere alle consuete regole definite nella contrattazione di primo livello e/o di secondo livello. Di regola, infatti, nel primo livello di contrattazione l'indennità viene istituita e definita negli elementi caratteristici, demandando alla contrattazione decentrata ulteriori aspetti tra cui, in

primo luogo, la determinazione dell'importo all'interno di un minimo e un massimo stabiliti dal primo livello;

- l'assenza del limite di spesa del 2016 permette agli enti di poter gestire questi istituti con maggiore flessibilità, ma sempre nell'ambito del principio di una prudente e corretta pianificazione della spesa di personale;

**RICHIAMATO** quanto evidenziato dalla Corte dei Conti in sede di certificazione del C.C.R.L. 19.07.2023, ovvero che gli aumenti del salario accessorio consentiti dal C.C.R.L. medesimo, ivi compresi quelli derivanti dal venir meno dei limiti anzidetti, *“vengono rimessi alla scelta e alla responsabilità dei singoli enti nell'assunto che le opportunità offerte dalle relative disposizioni contrattuali dovranno essere indirizzate a rappresentare un utile strumento di aumento dell'efficienza organizzativa e un positivo fattore di sviluppo in un'ottica di flessibilità e tempestiva risposta alle esigenze funzionali contingenti”*;

**APPURATO** pertanto che:

- eventuali incrementi delle voci relative al salario accessorio debbano essere formulate dall'organo politico - Giunta comunale -, che dovrà definire la propria strategia nel rispetto, nel tempo, dell'obbligo di finanza pubblica relativo alla sostenibilità della spesa di personale, nella consapevolezza che l'erogazione di maggiori indennità potrebbe influire, ad esempio, sulle capacità assunzionali, e viceversa;
- ferma la determinazione dell'ammontare delle risorse destinate al salario accessorio ai sensi del precitato articolo 47 del C.C.R.L. 19.07.2023, sarà l'organo politico a dover fornire, eventualmente in sede di direttive alla delegazione trattante, le indicazioni per l'eventuale incremento delle stesse;

**RITENUTO** pertanto provvedere alla costituzione del Fondo per la Contrattazione Collettiva decentrata integrativa e delle altre poste costituenti il salario accessorio del personale dipendente per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 45 del contratto collettivo di comparto del personale non dirigente;

**ATTESO** che il fondo viene determinato come segue:

**A) RISORSE STABILI**, che andranno a finanziare le progressioni economiche all'interno delle categorie.

Nella determinazione delle risorse stabili, l'art. 45 prevede il consolidamento al 31.12.2018 delle risorse stabili determinate ai sensi dell'art. 32, comma 1, del CCRL 15.10.2018, cui si aggiungono quelle relative alle somme acquisite per effetto delle cessazioni di personale avvenute fino al 31.12.2021.

Con riferimento alle risorse stabili calcolate sull'organico deve essere utilizzata la stessa metodologia definita dall'articolo 32 del C.C.R.L. 15.10.2018, prendendo a riferimento il personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 ed i medesimi importi annui per categoria, come riportati nella seguente tabella:

<b>Categoria Importo annuo per dipendente risorse stabili</b>	
A	€ 917,00
B	€ 1.016,00
C	€ 1.177,00
D	€ 2.271,00
PLS	€ 1.012,00
PLA	€ 1.124,00
PLB	€ 1.944,00
PLC	€ 2.235,00

FA	€ 1.092,00
FB	€ 1.177,00
FC	€ 2.271,00

Gli importi sopraindicati vengono attribuiti indipendentemente dal regime orario (part time o full time), purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato fosse in essere al 31.12.2016. Verrà riconosciuta la quota anche per coloro che sono cessati per pensionamento con effetto dal 1<sup>a</sup> gennaio 2017 (ultimo giorno di servizio il 31 dicembre 2016). Si precisa che non dovranno essere considerati nell'organico i dipendenti che prestavano la propria attività in posizione di comando/distacco, fuori ruolo o in convenzione, perché questi dipendenti devono essere calcolati dall'ente di provenienza.

Il comma 7 disciplina gli incrementi relativi alle cessazioni avvenute nell'anno precedente alla costituzione del fondo; questi importi incrementano in modo stabile le quote destinate alle progressioni all'interno della categoria.

I commi 5 e 12 disciplinano i trasferimenti di funzioni ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, della L.R. 21/2019 e della L.R. 19/2020 tra Enti del Comparto.

Il comma 9 prevede che, qualora l'Ente abbia incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2016, aumenti corrispondentemente le risorse stabili, applicando, pro quota, gli importi annui per dipendente di cui al comma 2.

#### **B) RISORSE VARIABILI**, che andranno a finanziare la produttività del personale.

Il comma 3 dell'art. 45 prevede che a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2023 l'ammontare delle risorse variabili sia determinato in funzione del numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2020 e quantificato nell'importo di euro 720,00 pro capite. Anche questo importo viene riconosciuto indipendentemente dal regime orario di servizio.

Come per le risorse stabili, nei casi di trasferimenti di personale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, della L.R. 21/2019 e della L.R. 19/2020 dovranno essere evidenziate le corrispondenti quote in aumento o in diminuzione.

Le risorse variabili sono incrementate annualmente delle voci elencate al comma 8 dell'art. 45, ovvero:

- a) dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;
- b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza;
- c) per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo (*ovvero 720,00 euro*), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;
- d) dalle risorse stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per corrispondere quanto previsto dall'art. 15 del presente contratto (*diritti derivanti da invenzioni industriali*);

Il comma 13 dell'articolo 45 del C.C.R.L. 19.07.2023 disciplina i casi di assegnazione temporanea di personale alle forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla L.R. n. 21/2019: è il caso di assegnazioni temporanee alla forma associativa e/o con riproporzionamento del tempo di lavoro. Anche in questo caso le due amministrazioni interessate dovranno ridurre e incrementare le quote di risorse variabili già determinate;

**RICORDATO** inoltre che, relativamente alla sola annualità 2023, l'art. 46 del C.C.R.L. 19.07.2023 prevede in più l'incremento del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, di una quota una tantum conseguente alla rideterminazione dal 1<sup>a</sup> gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 dell'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art. 32, comma 1, del

C.C.R.L. 15.10.2018. Infatti, a seguito dell'interpretazione autentica sottoscritta in data 30.09.2021 l'importo era stato determinato in € 586,00; ora tale importo viene rideterminato in € 680,00, con un incremento pro capite pari a € 94,00. L'importo complessivo per ogni anno (2021 e 2022) viene calcolato in base al personale in servizio al 31.12.2016 e determina un incremento a carattere straordinario delle risorse variabili per il personale in servizio nell'anno 2023. In caso di trasferimenti di personale ai sensi del comma 12, successivi al 31.12.2016, anche le quote una tantum definite dall'art. 46 del CCRL 19.07.2023 seguiranno il principio del ribaltamento delle quote. Tali risorse andranno a finanziare la produttività del personale

**RITENUTO** inoltre determinare l'importo delle risorse relative alle altre voci stipendiali destinate al trattamento accessorio, ivi comprese le risorse per i compensi relativi al lavoro straordinario. Tali voci continuano ad essere imputate a carico del bilancio dell'Ente;

**VISTO** il prospetto 1, allegato A) alla presente determinazione, di quantificazione del Fondo 2023 per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, per risorse stabili e variabili, calcolato in applicazione dei criteri di cui agli art. 45 e 46 del C.C.R.L. 2023 per un ammontare complessivo di € 93.680,88;

**VISTO** il prospetto 2, allegato B) alla presente determinazione, di quantificazione delle voci stipendiali per indennità imputate a carico del bilancio richiamate al comma 10 dell'art. 45, del C.C.R.L. 19.07.2023 per un ammontare complessivo di € 17.000,00 ad eccezione del lavoro straordinario e del salario aggiuntivo; il Fondo per lavoro straordinario 2023 è stato rideterminato in complessivi € 12.725,76;

**DATO ATTO** che le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale non dirigente per l'anno 2023, derivanti dalla somma delle risorse di cui ai prospetti 1 e 2, allegati A) e B) alla presente determinazione, ammontano ad € 123.406,64 determinate secondo i criteri indicati dalla Funzione Pubblica regionale per tutti gli enti del comparto;

**DATO ATTO** altresì che, il finanziamento relativo al trattamento accessorio per l'anno 2023 trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio 2023: cap. 2883 e 2883/10;

## **DETERMINA**

per tutto quanto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato,

1. di determinare, ai sensi del disposto di cui agli artt. 45 e 46 del C.C.R.L. 19.07.2023, l'ammontare delle risorse stabili e variabili destinate alle finalità di cui all'articolo 45, come da prospetti 1 e 2, allegati A) e B) alla presente determinazione, per l'importo complessivo di € 123.406,64 ;
2. di attestare che il finanziamento relativo al trattamento accessorio per l'anno 2023 trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio 2023: cap. 2883 e 2883/10;
3. di dare atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Bevilacqua Samantha

